PROMÉTHEIA

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI
Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n.1181

DOCUMENTO SULLE RENDITE

integrato con le nuove prestazioni introdotte dalla legge di bilancio 2026

- aggiornato al 12/11/2026 -

Il presente Documento costituisce parte integrante della Nota informativa di Prométheia Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i Dirigenti di Aziende Industriali, iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1181, di seguito denominato "Fondo".

L'aderente può accedere alla prestazione pensionistica complementare qualora, al momento della presentazione della relativa domanda, abbia maturato i requisiti pensionistici previsti dal regime obbligatorio di appartenenza e possa far valere almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Tale periodo è ridotto a tre anni nei casi previsti dalla normativa per i lavoratori che si spostano tra Stati membri dell'Unione europea.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per l'accesso alla prestazione pensionistica complementare, sono considerati utili i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali l'aderente non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Al ricorrere dei requisiti previsti dalla normativa e previa presentazione di apposita domanda al Fondo, l'aderente può richiedere la prestazione pensionistica:

- interamente in forma di rendita vitalizia;
- in parte in forma di capitale, fino a un massimo del 50% della posizione individuale maturata, e per la restante parte mediante una delle forme di prestazione pensionistica previste dal Fondo;
- interamente in forma di capitale, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può scegliere una sola delle seguenti modalità di erogazione della prestazione pensionistica:

- Rendita a durata definita, erogata direttamente dal Fondo per un periodo determinato sulla base della vita attesa residua dell'aderente. La durata è determinata utilizzando le tavole di mortalità ISTAT adottate per il calcolo dei coefficienti di trasformazione del montante in rendita previsti dalla Legge n. 335/1995. L'importo di ciascuna rata non è fisso, ma viene determinato sulla base del montante disponibile alla data della relativa liquidazione e del numero delle rate ancora da erogare.
- Prelievi liberamente determinabili, attraverso i quali l'aderente può richiedere l'erogazione di somme nei tempi e negli importi prescelti, entro il limite massimo determinato sulla base delle rate maturate e non riscosse di una rendita teorica a durata definita.
- Erogazione frazionata del montante accumulato, mediante la quale la posizione individuale viene corrisposta in forma rateale per un periodo predeterminato scelto dall'aderente e comunque non inferiore a cinque anni. Diversamente dalla rendita a durata definita, la durata dell'erogazione non è collegata alla vita attesa residua dell'aderente.

La rendita a durata definita, i prelievi liberamente determinabili e l'erogazione frazionata del montante costituiscono modalità alternative alla rendita vitalizia e non sono combinabili tra loro. È invece possibile abbinare alla prestazione prescelta una quota della posizione individuale in forma di capitale, nei limiti previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 252/2005.
Per le prestazioni alternative alla rendita vitalizia, il montante non ancora erogato rimane investito nel comparto individuato dall'aderente o, in assenza di diversa indicazione, nel comparto previsto dal Fondo. Il valore della posizione residua e, conseguentemente, l'importo delle prestazioni future possono pertanto variare in funzione dei risultati della gestione finanziaria.

In caso di decesso dell'aderente durante la fase di erogazione delle suddette prestazioni, il montante residuo è riscattato dai soggetti indicati dall'aderente al momento dell'esercizio dell'opzione. L'indicazione di tali soggetti è obbligatoria ai fini della richiesta della prestazione.

Rendita Vitalizia

Premessa

Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia, il Fondo ha stipulato, apposita convenzione con:

- Società Reale Mutua di Assicurazioni, sede in Torino, Via Corte d'Appello 11 con riferimento ai contributi a fare data dal 01/01/2022
- Zurich Investments Life, sede in Milano, Via Benigno Crespi, 23 con riferimento ai contributi fino al 31/12/2021
- GamaLife Rappresentanza Generale per l'Italia, sede in Milano, Via Benigno Crespi, 23 con riferimento ai contributi fino al 30/11/2005

Dal momento del pensionamento verrà erogata all'aderente una pensione complementare (rendita vitalizia), cioè gli sarà pagata periodicamente una somma determinata in base ai contributi versati, all'età al momento del pensionamento ed al sesso dell'aderente.

L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:
- interamente in rendita vitalizia;
- parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita vitalizia.

La "trasformazione" della rendita vitalizia in capitale avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. A parità di rendita vitalizia accumulata, l'importo del capitale diminuisce all'aumentare dell'età al pensionamento.

IMPORTANTE:

- L'aderente può sempre scegliere di avere tutto in capitale nel caso in cui, convertendo in rendita vitalizia almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale **(è possibile verificare l'importo tempo per tempo aggiornato sul sito web www.inps.it).**
- Per determinare l'anzianità di iscrizione vengono presi in considerazione tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari, anche diverse, senza soluzione di continuità.
- Dal 1° gennaio 2007, l'aderente, con almeno cinque anni di iscrizione al Fondo che ha maturato i requisiti di accesso alla pensione pubblica, ha diritto alla prestazione pensionistica complementare. Nel caso in cui, al pensionamento, il periodo d'iscrizione maturato sia inferiore a cinque anni, l'aderente non ha diritto alla prestazione pensionistica bensì al solo riscatto del montante maturato.

1. Definizioni

Ai fini del presente Documento si intende per:

a) **Rendita Vitalizia**, il frutto di un contratto di assicurazione, stipulato dal Fondo con la Compagnia di assicurazione, in forza del quale la Compagnia medesima, a fronte dei premi corrisposti, si impegna a pagare somme predeterminabili al verificarsi di determinati eventi relativi alla sopravvivenza dell'iscritto o dei suoi aventi causa, come meglio in seguito specificati.

b) **Contraente,** il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e ne gestisce tutti gli adempimenti amministrativi. Nella fattispecie il Fondo.

c) **Titolare,** l'iscritto che ha presentato la richiesta di prestazione previdenziale in forma di rendita vitalizia e l'ha ottenuta.

d) **Reversionario**, il soggetto che, una volta indicato dall'iscritto al momento della domanda di liquidazione, subentra - se e fintantoché in vita - dopo il decesso del titolare, nel beneficio della rendita vitaliazia - o in parte di essa - ovvero al termine del periodo di certezza in caso di decesso del titolare durante tale periodo.

e) **Periodo di certezza**, periodo durante il quale la rendita vitalizia viene erogata indipendentemente dall'esistenza in vita del titolare.

f) **Beneficiario/i nel periodo di certezza,** il titolare, se in vita ovvero il/i soggetto/i designato/i dal titolare stesso a subentrare nel beneficio della rendita vitalizia, in caso di suo decesso durante il periodo di certezza e fino alla scadenza del periodo stesso.

g) **Coefficienti di conversione in capitale** o **coefficienti**, i valori che servono a determinare il valore capitale a fronte della rendita vitalizia assicurata; dipendono da ipotesi demografiche, desunte da elaborazioni effettuate dall'ISTAT o da altro qualificato organismo nazionale o comunitario nonché da ipotesi finanziarie di redditività della gestione separata. Per l'elencazione dei coefficienti di ciascuna tipologia di rendita vitalizia, si faccia riferimento all'Allegato A del presente Documento.

h) **Gestione separata,** particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Compagnia, nella quale vengono investiti i premi versati, al netto dei costi, se previsti.

i) **Aliquota di retrocessione,** percentuale del rendimento realizzato dalla gestione separata che la Compagnia riconosce annualmente al contraente.

j) **Rivalutazione,** percentuale annua di incremento della rendita vitalizia in essere. Tecnicamente è la risultante di un algoritmo di calcolo complesso che dipende dai seguenti tre elementi:
   - dall'aliquota di retrocessione;
   - dal "tasso tecnico";
   - dal "tasso di rendimento garantito".

k) **Tasso tecnico,** tasso annuo di interesse fisso riconosciuto dalla compagnia per tutta la durata della rendita vitalizia; si tratta di un rendimento anticipato sotto forma di aumento della rendita vitalizia annua iniziale, a parità di premio versato. Se maggiore di zero, corrisponde ad un anticipo sulle rivalutazioni future.

l) **Tasso di rendimento garantito,** tasso di rendimento annuo minimo garantito sulla rendita vitalizia in essere indipendentemente dall'andamento della gestione separata.

m) **Consolidamento della rendita vitalizia,** meccanismo in base al quale la rivalutazione riconosciuta annualmente sulla rendita vitalizia è da questa acquisita definitivamente, indipendentemente dall'andamento dei rendimenti futuri della gestione separata.

2. Tipologie di Rendita Vitalizia

Il Fondo mette a disposizione dell'iscritto per l'erogazione della pensione complementare diverse tipologie di rendita vitalizia. Trascorsi i termini di decorrenza della rendita vitalizia, la scelta non può più essere modificata.

Rendita	Descrizione della tipologia e finalità
a) Rendita vitalizia	Prestazione periodica erogata all'aderente finché è in vita. *Tale rendita è adatta a chi desidera massimizzare l'importo della rendita, dato l'ammontare del capitale di fine periodo, senza alcuna protezione per eventuali eredi o beneficiari.*
b) Rendita certa per 5, 10 o 15 anni e successivamente vitalizia	Prestazione periodica che garantisce, in caso di decesso del titolare durante il periodo di certezza, fissato dallo stesso in alternativa in 5, 10 o 15 anni, il proseguimento della corresponsione della rendita in favore del/i soggetto/i dal medesimo designato/i. Se al termine del periodo di certezza il titolare è in vita, la rendita prosegue in forma vitalizia. *Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere i soggetti da lui designati, in caso di sua premorienza, dagli effetti economici del proprio decesso tramite l'acquisizione di una fonte di reddito periodica per un periodo determinato di tempo.*
c) Rendita vitalizia reversibile al 100% o 60%	Rendita corrisposta finché il titolare sia in vita e, successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona indicata quale reversionario, se in vita. *Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere il reversionario, sua vita natural durante, dall'eventuale perdita di una fonte di reddito periodica a causa del proprio decesso.*

Con riferimento alle tipologie di rendita certa e successivamente vitalizia si precisa che:

a) è opportuno comunicare al Fondo il/i beneficiario/i cui corrispondere la rendita vitalizia ovvero il *capitale residuo* in caso di decesso del titolare con apposito modulo predisposto dal Fondo o comunicazione analoga. In caso di mancata comunicazione si intendono designati gli eredi, siano essi legittimi o testamentari. Peraltro, non trattandosi di prestazione "*iure successionis*", la stessa deve essere ripartita in quote uguali tra gli aventi diritto. La designazione può essere effettuata/modificata anche posteriormente alla decorrenza della rendita vitalizia. Eventuali designazioni dei beneficiari comunicate dagli iscritti durante la fase di accumulo non sono considerate efficaci ai fini dell'individuazione dei beneficiari della rendita vitalizia durante il periodo di certezza.
b) in caso di decesso del titolare anteriormente al termine del periodo di certezza la durata di corresponsione della rendita è comunque fissa e pari al periodo di certezza.

Con riferimento alla rendita reversibile, si precisa che:
a) il nominativo del reversionario deve essere indicato, assieme all'età ed al sesso, dal titolare prima della decorrenza della rendita e non può essere successivamente modificato in quanto la misura della rendita vitalizia iniziale è determinata in funzione delle combinazioni di età e sesso del titolare e del reversionario
b) la rendita è corrisposta fino all'ultimo decesso tra il titolare ed il reversionario.;

3. Determinazione della Rendita Vitalizia

1. L'importo iniziale della rendita vitalizia dipende dall'ammontare dei premi versati, dall'età e dal sesso del titolare, nonché dalle opzioni da questo prescelte.

2. L'ammontare annuo della rendita vitalizia immediata si determina dividendo il premio unico per il corrispondente coefficiente di conversione, individuato sulla base della data di decorrenza della rendita vitalizia, del sesso, dell'età di riferimento, nonché della rateazione di rendita vitalizia prescelta dall'aderente, con riferimento alla tabella dei coefficienti di conversione di cui al successivo Allegato A.
A tal fine l'età di riferimento si determina sommando algebricamente all'età effettiva dell'aderente, calcolata in anni e mesi compiuti, lo "*shift*" annuo corrispondente alla data di nascita contenuto nella Tabella di *age-shifting* sotto riportata.
Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età rettificata stessa.

Convenzione n. 55825 - Società Reale Mutua di Assicurazioni (contributi dal 01/01/2022).

Assicurato di sesso maschile	
Generazione	**Shifts delle età**
fino al 1907	7
fino al 1917	6
fino al 1919	5
fino al 1925	4
fino al 1938	3
fino al 1947	2
fino al 1957	1
fino al 1966	0
fino al 1978	-1
fino al 1992	-2
fino al 2006	-3
fino al 2020	-4
dal 2021 in poi	-5

Assicurato di sesso femminile	
Generazione	**Shifts delle età**
fino al 1908	7
fino al 1917	6
fino al 1922	5
fino al 1929	4
fino al 1940	3
fino al 1949	2
fino al 1957	1
fino al 1966	0
fino al 1976	-1
fino al 1986	-2
fino al 1996	-3
fino al 2007	-4
fino al 2018	-5
fino al 2020	-6
dal 2021 in poi	-7

Convenzione n. 108331 - Zurich Investments Life (contributi fino al 31/12/2021).

Anno Nascita		
DA	**A**	**Corr.**
---	al 1907	+7
dal 1908	al 1917	+6
dal 1918	al 1921	+5
dal 1922	al 1927	+4
dal 1928	al 1938	+3
dal 1939	al 1947	+2
dal 1948	al 1957	+1
dal 1958	al 1966	0
dal 1967	al 1977	-1
dal 1978	al 1989	-2
dal 1990	al 2001	-3
dal 2002	al 2014	-4
dal 2015	al 2020	-5
dal 2021	in poi	-6

All'importo annuo lordo viene poi applicata la fiscalità di legge ed in proposito si rimanda al Documento sul Regime fiscale.

4. Documenti da produrre

1. Per ottenere la prestazione in rendita vitalizia, l'iscritto deve trasmettere la seguente documentazione:
   a) domanda di prestazione previdenziale;
   b) copia della domanda di pensione inoltrata all'ente previdenziale di legge;
   c) copia di un documento d'identità valido;
   d) in caso di rendita vitalizia reversibile, copia del documento d'identità e del tesserino del codice fiscale del reversionario;
   e) in caso di rendita certa con designazione del/dei beneficiario/i, copia del documento d'identità e del tesserino del codice fiscale di questo/i ultimo/i.

2. Nel periodo di fruizione della rendita vitalizia il titolare o, qualora questi sia deceduto, il reversionario/ beneficiario designato deve inoltrare alla Compagnia di assicurazione, previa richiesta di quest'ultima:
   a) il certificato di esistenza in vita temporalmente valido o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione di esistenza in vita con autenticazione di sottoscrizione, redatta ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.P.R. 445/2000, nel caso in cui venga espressamente richiesto dalla compagnia di assicurazione. In mancanza del certificato di cui sopra, la compagnia procede alla sospensione, a fini cautelativi, dell'erogazione della rendita vitalizia; il ripristino dei pagamenti sospesi avviene in occasione della prima scadenza della rata di rendita successiva al mese di ricezione della documentazione, senza riconoscimento di interessi per il periodo di sospensione;
   b) la comunicazione di eventuali modifiche del domicilio fiscale.

5. Decorrenza e periodicità dell'erogazione

1. Il Fondo, verificata l'esistenza dei requisiti e la presenza delle informazioni indispensabili per l'applicazione delle ritenute di legge, dà disposizione alla Compagnia di assicurazione per l'accensione della rendita vitalizia.

2. La determinazione della rendita vitalizia decorre dal mese successivo alla trasmissione alla compagnia di assicurazione della disposizione di liquidazione, momento sino al quale, sulla prestazione accumulata, continuano a maturare i rendimenti.

3. La rendita vitalizia viene erogata con rate posticipate sulla base della periodicità richiesta dall'iscritto, a condizione che il giorno precedente il titolare o il reversionario siano in vita, fermo restando quanto detto per le rendite rese certe.

4. In caso di decesso del titolare prima della data di decorrenza della rendita vitalizia (quindi nel periodo intercorrente tra la trasmissione alla compagnia di assicurazione della disposizione di liquidazione e la data di decorrenza della rendita vitalizia) il valore di riscatto della posizione individuale dell'iscritto è erogato *iure successionis* agli aventi diritto, in unica soluzione e al netto della fiscalità di legge.

6. Costi applicati sull'erogazione

1. In fase di accensione della rendita vitalizia non vengono applicati costi. L'onere amministrativo, già ricompreso nel tasso di premio, è del 1,25% per tutte le tipologie di rendita.

2. Nella fase di rivalutazione della rendita vitalizia, il rendimento annuo ottenuto dalla gestione separata sconta, prima di essere riconosciuto sulle posizioni (**rendimento netto della gestione**), un Rendimento trattenuto del:

    - 1% per la convenzione n. 55825 - Società Reale Mutua di Assicurazioni (contributi a fare data dal 01/01/2022).
    - 1,20% per la convenzione n. 108331 - Zurich Investments Life – GamaLife (contributi fino al 31/12/2021).

Il rendimento potrà anche essere negativo, fermo restando che la rendita vitalizia non potrà essere inferiore alla rendita inizialmente assicurata

7. Rivalutazione della Rendita Vitalizia

1. La rendita vitalizia in godimento beneficia annualmente, alla sua ricorrenza, di un incremento in funzione del rendimento netto della gestione, come indicato all'art. 7 comma 2.

2. Il **tasso di rivalutazione** è pari alla differenza tra il rendimento netto della gestione e l'ipotesi finanziaria (**tasso tecnico**) presa a riferimento per la determinazione dei tassi di premio.

8. Dichiarazione di responsabilità

Il Fondo è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Documento.

Il presente Documento, allegato alla Nota informativa, non è inteso ad interpretare né a sostituire le Condizioni di Assicurazione di cui alle Convenzioni in vigore al momento del pensionamento che costituiscono l'unica base giuridica vincolante.

La documentazione contrattuale delle rendite (il c.d. Fascicolo informativo) è disponibile sul sito www.fondoprometheia.it

ALLEGATO A - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE

REALE MUTUA ASSICURAZIONI – IN VIGORE DAL 1/2022

Assicurati di sesso maschile Tassi di rendita annua posticipata per 1000 euro di capitale				
Età	Vitalizia	Certa per 5 anni e poi vitalizia	Certa per 10 anni e poi vitalizia	Certa per 15 anni e poi vitalizia
50	25,966	25,951	25,903	25,802
51	26,643	26,626	26,570	26,455
52	27,354	27,334	27,271	27,138
53	28,102	28,079	28,006	27,853
54	28,889	28,863	28,778	28,601
55	29,717	29,688	29,589	29,386
56	30,592	30,557	30,443	30,209
57	31,515	31,476	31,343	31,073
58	32,493	32,447	32,292	31,980
59	33,529	33,475	33,295	32,933
60	34,629	34,565	34,356	33,934
61	35,797	35,722	35,478	34,985
62	37,038	36,949	36,664	36,086
63	38,356	38,251	37,920	37,239
64	39,756	39,635	39,248	38,444
65	41,254	41,114	40,660	39,704
66	42,863	42,698	42,161	41,019
67	44,593	44,400	43,759	42,387
68	46,457	46,229	45,459	43,805
69	48,473	48,199	47,267	45,268
70	50,656	50,325	49,187	46,767
71	53,026	52,621	51,223	48,291
72	55,604	55,104	53,376	49,826
73	58,409	57,787	55,645	51,353
74	61,467	60,688	58,025	52,853
75	64,807	63,824	60,510	54,302
76	68,465	67,215	63,086	55,676
77	72,480	70,881	65,736	56,957
78	76,890	74,834	68,431	58,137
79	81,720	79,079	71,132	59,209
80	87,020	83,625	73,800	60,173

Assicurati di sesso femminile Tassi di rendita annua posticipata per 1000 euro di capitale				
Età	Vitalizia	Certa per 5 anni e poi vitalizia	Certa per 10 anni e poi vitalizia	Certa per 15 anni e poi vitalizia
50	23,453	23,443	23,414	23,363
51	24,007	23,997	23,965	23,909
52	24,587	24,575	24,541	24,480
53	25,195	25,181	25,144	25,078
54	25,831	25,817	25,775	25,704
55	26,499	26,483	26,439	26,360
56	27,202	27,185	27,137	27,050
57	27,943	27,924	27,872	27,776
58	28,725	28,705	28,648	28,541
59	29,552	29,530	29,468	29,348
60	30,428	30,405	30,336	30,198
61	31,358	31,332	31,255	31,097
62	32,348	32,319	32,232	32,047
63	33,403	33,371	33,271	33,051
64	34,529	34,493	34,377	34,113
65	35,733	35,692	35,556	35,235
66	37,023	36,976	36,813	36,419
67	38,407	38,352	38,155	37,666
68	39,896	39,831	39,590	38,977
69	41,501	41,422	41,124	40,351
70	43,235	43,138	42,765	41,784
71	45,112	44,991	44,519	43,271
72	47,147	46,995	46,391	44,806
73	49,359	49,166	48,388	46,378
74	51,768	51,521	50,510	47,974
75	54,398	54,077	52,759	49,575
76	57,276	56,856	55,133	51,160
77	60,433	59,876	57,626	52,709
78	63,907	63,159	60,229	54,207
79	67,727	66,717	62,920	55,637
80	71,927	70,561	65,669	56,984

ZURICH INVESTMENTS LIFE / GAMALIFE - IN VIGORE DAL 02/2020

RENDITA Immediata Vitalizia
con rivalutazione annua della rendita, a Tasso Tecnico 0%
(in °/°°)

Rateazione rendita

Età rif.to	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	28,58	28,37	28,27	28,20
56	29,38	29,16	29,05	28,98
57	30,22	29,99	29,88	29,80
58	31,11	30,87	30,75	30,67
59	32,06	31,80	31,67	31,59
60	33,06	32,79	32,65	32,56
61	34,13	33,83	33,69	33,59
62	35,26	34,95	34,79	34,69
63	36,46	36,13	35,96	35,85
64	37,74	37,39	37,21	37,09
65	39,11	38,73	38,54	38,42
66	40,58	40,17	39,97	39,83
67	42,16	41,72	41,50	41,35
68	43,86	43,38	43,14	42,99
69	45,70	45,18	44,92	44,75
70	47,68	47,11	46,84	46,65
71	49,83	49,21	48,91	48,71
72	52,17	51,49	51,16	50,94
73	54,71	53,96	53,60	53,36
74	57,48	56,66	56,25	55,99
75	60,50	59,59	59,14	58,85
76	63,81	62,80	62,30	61,98
77	67,44	66,31	65,76	65,39
78	71,43	70,16	69,54	69,14
79	75,81	74,38	73,69	73,23
80	80,61	79,00	78,22	77,71

RENDITA Immediata Certa 5 anni poi VITALIZIA
(in °/°°)

Rateazione rendita

Età rif.to	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	28,55	28,35	28,25	28,18
56	29,35	29,14	29,03	28,96
57	30,19	29,97	29,85	29,78
58	31,08	30,84	30,72	30,64

59	32,02	31,77	31,64	31,56
60	33,02	32,75	32,62	32,53
61	34,08	33,79	33,65	33,55
62	35,20	34,89	34,74	34,64
63	36,40	36,07	35,91	35,80
64	37,67	37,32	37,15	37,03
65	39,03	38,65	38,47	38,35
66	40,48	40,08	39,88	39,75
67	42,04	41,61	41,40	41,26
68	43,72	43,26	43,03	42,87
69	45,53	45,03	44,78	44,61
70	47,48	46,93	46,66	46,49
71	49,58	48,99	48,70	48,51
72	51,86	51,22	50,90	50,69
73	54,32	53,62	53,28	53,05
74	56,99	56,22	55,85	55,60
75	59,88	59,04	58,63	58,36
76	63,02	62,10	61,65	61,35
77	66,41	65,40	64,91	64,59
78	70,09	68,98	68,44	68,09
79	74,05	72,84	72,25	71,86
80	78,32	76,99	76,35	75,92

RENDITA Immediata Certa 10 anni poi VITALIZIA
(in °/°°)

Rateazione rendita

Età rif.to	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	28,48	28,28	28,19	28,12
56	29,27	29,06	28,96	28,89
57	30,10	29,88	29,77	29,70
58	30,98	30,74	30,63	30,55
59	31,91	31,66	31,53	31,45
60	32,89	32,62	32,49	32,41
61	33,92	33,64	33,51	33,42
62	35,02	34,73	34,58	34,48
63	36,19	35,87	35,72	35,62
64	37,43	37,09	36,93	36,82
65	38,74	38,39	38,21	38,09
66	40,15	39,77	39,58	39,45
67	41,64	41,24	41,03	40,90
68	43,24	42,80	42,59	42,45
69	44,94	44,47	44,24	44,09
70	46,75	46,26	46,01	45,85

71	48,68	48,15	47,89	47,72
72	50,74	50,17	49,89	49,71
73	52,91	52,31	52,01	51,82
74	55,21	54,57	54,25	54,05
75	57,62	56,95	56,61	56,40
76	60,15	59,44	59,09	58,86
77	62,78	62,04	61,67	61,43
78	65,49	64,72	64,34	64,08
79	68,25	67,45	67,06	66,80
80	71,02	70,21	69,81	69,55

LE NUOVE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE ALTERNATIVE ALLA RENDITA VITALIZIA

Rendita a Durata Definita Dal 1° luglio 2026	Prelievi Liberamente Determinabili Dal 1° luglio 2026	Erogazione Frazionata del Montante Dal 31 ottobre 2026

1. Quadro normativo di riferimento

L'art. 1, comma 201, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto tre nuove tipologie di prestazione pensionistica complementare, inserendole nell'art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto). Le Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 hanno quindi fornito le indicazioni operative per l'applicazione uniforme delle nuove disposizioni da parte di tutte le forme pensionistiche a contribuzione definita.

Le nuove prestazioni sono espressamente qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche» e sono pertanto soggette al medesimo regime normativo — fiscale, previdenziale e di vigilanza — delle prestazioni già disciplinate dall'art. 11 del Decreto.

Riferimento normativo	Contenuto
Art. 11, co. 3-bis, D.Lgs. 252/2005	Individua le tre nuove tipologie di prestazione quali alternative alla rendita vitalizia
Art. 11, co. 3-ter, D.Lgs. 252/2005	Disciplina la rendita a durata definita e il calcolo della durata sulla base delle tavole ISTAT
Art. 11, co. 3-quater, D.Lgs. 252/2005	Disciplina i prelievi liberamente determinabili e il meccanismo del tetto massimo
Art. 11, co. 3-quinquies, D.Lgs. 252/2005	Precisa che tali prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo ed il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di decesso il montante residuo è riscattato dai soggetti indicati al momento dell'esercizio dell'opzione.

Riferimento normativo	Contenuto
Istruzioni COVIP 25 giugno 2026	Indicazioni operative di carattere generale per l'applicazione omogenea delle nuove disposizioni

2. Disciplina comune alle nuove prestazioni

Prima di illustrare le caratteristiche specifiche di ciascuna tipologia, è necessario descrivere le regole trasversali stabilite dall'art. 11, co. 3-bis, e dalle Istruzioni COVIP, che si applicano indistintamente a tutte e tre le nuove opzioni. I requisiti di accesso sono gli stessi previsti per qualsiasi prestazione pensionistica complementare:

• maturazione dei requisiti pensionistici nel regime obbligatorio di appartenenza (maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata);

• almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari (termine ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea).

I profili fiscali relativi alle prestazioni sono descritti nel Documento sul regime fiscale disponibile sul sito web del Fondo.

2.1. Ambito di applicazione soggettivo

Le nuove prestazioni sono disponibili esclusivamente per gli aderenti a forme pensionistiche complementari a contribuzione definita soggette al D.Lgs. 252/2005. Sono esclusi i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti ai fondi di comparto ad essi dedicati, cui si applica il D.Lgs. 124/1993. Questi ultimi potranno accedervi solo previo trasferimento della posizione individuale a un'altra forma pensionistica complementare soggetta al D.Lgs. 252/2005.

2.2 Alternatività rispetto alla rendita vitalizia e non combinabilità

Le tre nuove tipologie di prestazione (rendita a durata definita, prelievi liberamente disponibili ed erogazione frazionata del montante accumulato) sono alternative alla rendita vitalizia: l'aderente può scegliere una sola opzione tra quelle disponibili. Non è possibile combinare tra loro le nuove prestazioni, né combinarle con la rendita vitalizia.

È invece possibile affiancare a qualsiasi delle suddette opzioni una quota in forma di capitale, nei limiti dell'art. 11, co. 3 del Decreto (lett. b, paragrafo 1). Al ricorrere delle condizioni di cui all'ultimo periodo del medesimo comma, il montante può essere interamente percepito in capitale (lett. a, paragrafo 1).

2.3 Irrevocabilità della scelta e conversione in rendita vitalizia

Una volta avviata l'erogazione, la scelta della tipologia di prestazione è irrevocabile. È tuttavia sempre possibile convertire il montante residuo in una rendita vitalizia (immediata o, se prevista dal Fondo, differita). Tale conversione può avvenire:

- presso il Fondo stesso;
- trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica complementare, al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia ivi offerte.

Il Fondo disciplina nel proprio regolamento le condizioni e le modalità di accesso alla rendita vitalizia in tali situazioni.

2.4 Gestione del montante residuo

Le nuove prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo pensione, senza intermediazione di una compagnia assicurativa. Il montante non ancora erogato rimane investito nel comparto scelto dall'aderente all'atto della richiesta della prestazione o, in assenza di indicazioni, nel comparto individuato dal Fondo a tale scopo e riportato nel Supplemento alla Nota informativa. È possibile utilizzare anche i comparti già previsti per la fase di accumulo.

Il montante residuo è soggetto al rischio di investimento: il suo valore varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria del comparto prescelto.

2.5 Cessazione delle prerogative di accumulo

Dal momento dell'esercizio dell'opzione, l'aderente non può più esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo. In particolare:

- non è possibile effettuare trasferimenti della posizione (se non per usufruire delle condizioni di erogazione della rendita del fondo cessionario);
- non è possibile richiedere anticipazioni;
- non è possibile accedere alla RITA (se la RITA è in corso di liquidazione le nuove prestazioni non sono cumulabili con la stessa e se vengono richieste comportano la revoca della RITA in erogazione);
- non è possibile versare ulteriori contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le prerogative derivanti da tale nuova contribuzione sono gestite separatamente dalla prestazione in corso);
- è invece consentito lo switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo fissato nello statuto/regolamento.

2.6 Designazione dei soggetti aventi titolo al riscatto in caso di decesso

In caso di decesso del beneficiario durante la fase di erogazione, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione. La designazione è obbligatoria: le richieste prive di tale indicazione sono considerate incomplete e non vengono lavorate. L'indicazione può consistere nella conferma dei soggetti già designati per la fase di accumulo. Le scelte possono essere successivamente modificate.

2.7 Tempi di erogazione e costi

Il Fondo eroga la prestazione entro i termini indicati nel proprio statuto/regolamento e comunque non oltre 6 mesi dalla presentazione della richiesta. Durante il periodo transitorio, concesso da Covip per consentire al Fondo di adeguare i propri sistemi e le procedure operative alle nuove prestazioni entro il 31 dicembre 2026, il Fondo acquisirà le richieste ma

provvederà alla liquidazione dopo la conclusione di tale adeguamento di cui verrà data apposita comunicazione. I costi addebitati devono essere contenuti e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute (come riportati nel Supplemento della Nota informativa disponibile sul sito del Fondo).

3. Rendita a Durata Definita

3.1 Definizione e caratteristiche essenziali

La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata per un periodo di tempo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario. A differenza della rendita vitalizia, l'erogazione cessa allo scadere del periodo stabilito indipendentemente dalla sopravvivenza o meno del beneficiario.

3.2 Determinazione della durata

La durata della rendita corrisponde al numero intero di anni della speranza di vita residua dell'aderente all'età di esercizio dell'opzione, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla Tavola A allegata alla Legge 8 agosto 1995, n. 335. Il numero di anni è arrotondato per difetto.

Durata estesa. Se previsto dal regolamento del Fondo, l'aderente può richiedere una durata superiore alla vita attesa ISTAT. In tal caso la durata deve essere esplicitamente indicata nella richiesta di prestazione.

3.3 Calcolo dell'importo delle rate

L'importo di ciascuna rata non è fisso. Viene ricalcolato alla data di liquidazione di ogni rata dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Poiché il montante continua a essere investito nel comparto prescelto, l'importo varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria.

Formula: ***Importo rata(n) = Montante disponibile alla data di liquidazione(n) ÷ Numero di rate residue(n)***

Per i Fondi che adottano una contabilità per quote, a ciascuna rata corrisponde un numero prefissato di quote (ottenuto dividendo il numero complessivo di quote del montante per il numero di rate totali). L'importo in euro della rata varia in funzione del valore della quota alla data di liquidazione.

3.4 Periodicità

L'aderente può scegliere la periodicità di erogazione tra le opzioni messe a disposizione dal Fondo, fermi restando i seguenti limiti normativi:

- periodicità minima: mensile;
- periodicità massima: annuale.

Il Fondo può prevedere un importo minimo per singola rata, al di sotto del quale non è ammessa la cadenza scelta (es. cadenza mensile non disponibile se l'importo della singola rata mensile risulterebbe inferiore alla soglia minima definita dal Fondo).

3.5 Esempio numerico illustrativo

Ipotesi di base: *montante accumulato 200.000 € · durata rendita 20 anni · erogazione annuale · rendimento variabile anno per anno.*

Anno	Montante a inizio anno	Numero quote a inizio anno	Valore quota a fine anno	Rendimento del comparto	Montante post-rendimento	Quote erogate (400)	Importo incassato
Anno 1	200.000 €	8000	25,88 €	3,50%	207.000 €	400	10.350 €
Anno 2	196.650 €	7600	26,39 €	2,00%	200.583 €	400	10.557 €
Anno 3	190.026 €	7200	26,00 €	-1,50%	187.176 €	400	10.399 €
Anno 4	176.777 €	6800	27,04 €	4,00%	183.848 €	400	10.815 €
Anno 5	173.033 €	6400	27,85 €	3,00%	178.224 €	400	11.139 €
…	…	…	…	…	…	…	…
Anno 20	14.947 €	400	38,49 €	3,00%		400	15.395 €

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione. L'importo effettivo delle rate dipenderà dai risultati della gestione finanziaria del comparto prescelto dall'aderente.

Formula applicata: rata dell'anno N = montante disponibile post-rendimento ÷ numero di rate residue. Ogni anno il montante decresce per effetto dell'erogazione e varia per i risultati della gestione.

3.6 Rischi specifici

Rischio di longevità

L'erogazione cessa alla scadenza del periodo stabilito. Se l'aderente sopravvive alla durata della rendita, non riceverà ulteriori erogazioni da questa prestazione. Potrà tuttavia convertire il montante eventualmente residuo in una rendita vitalizia, se disponibile.

Rischio di investimento

L'importo delle rate non è garantito. Se il comparto di investimento subisce perdite, il montante disponibile si riduce e le rate future saranno più basse. Viceversa, rendimenti positivi determinano rate più elevate.

Rischio di concentrazione

Le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

4. Prelievi Liberamente Determinabili

4.1 Definizione e caratteristiche essenziali

I prelievi liberamente determinabili sono una prestazione pensionistica che consente all'aderente di scegliere autonomamente, entro i limiti stabiliti dalla normativa, quando prelevare e quanto. Il montante non prelevato rimane investito nel comparto prescelto e continua a produrre rendimento.

4.2 Il meccanismo della rendita figurativa e il tetto massimo prelevabile

Per evitare che l'aderente esaurisca prematuramente il capitale, la normativa stabilisce un tetto massimo prelevabile in ogni momento. Tale tetto è calcolato in relazione a una rendita a durata definita teorica figurativa (non reale), con le seguenti caratteristiche:

- frazionamento annuale;
- immediatamente erogabile al momento della richiesta;
- durata pari alla vita attesa residua dell'aderente (in anni interi, arrotondata per difetto), calcolata con le medesime tavole ISTAT utilizzate per la rendita a durata definita.

Questa rendita figurativa non viene mai effettivamente erogata: rileva esclusivamente come parametro di calcolo del tetto massimo.

Tetto massimo prelevabile in qualsiasi momento = ***Somma delle rate di rendita figurativa maturate dall'inizio − Totale dei prelievi già effettuati***

Ogni anno che trascorre, matura una nuova rata teorica, che si aggiunge al tetto disponibile. I prelievi effettuati scalano il tetto disponibile. Le rate teoriche non riscosse si accumulano e restano disponibili per prelievi futuri.

Nell'ultimo anno di durata della rendita teorica, il tetto massimo prelevabile coincide con l'intero montante residuo accumulato fino a quel momento.

L'aderente può richiedere un primo prelievo già contestualmente alla domanda di accesso alla prestazione. L'importo non può superare quello della prima rata di rendita figurativa.

Per evitare richieste eccessivamente frequenti per importi esigui, il Fondo può stabilire:

- un intervallo minimo tra una richiesta di prelievo e la successiva;
- un importo minimo per singolo prelievo.

4.3 Calcolo con contabilità per quote

Per i Fondi che adottano una contabilità per quote, a ciascuna rata di rendita figurativa corrisponde un numero fisso di quote, ottenuto dividendo il numero complessivo di quote del montante iniziale per il numero di rate. L'importo massimo

prelevabile è determinato moltiplicando il valore della quota alla data del prelievo per la differenza tra le quote relative alle rate maturate e le quote già utilizzate per prelievi precedenti.

4.4 Esempio numerico illustrativo

Ipotesi di base: *montante accumulato 200.000 € · vita attesa residua 20 anni · rendita figurativa annuale 10.000 € (= 200.000 / 20) · rendimento ipotetico 3,5% annuo.*

Anno	Numero quote inizio anno	Valore quote inizio anno	Rendimento del comparto	Montante post-rendimento	Quote prelevabili maturate	Massimo prelevabile	Prelievo effettuato	Quote prelevabili avanzate	Montante residuo	Note
Anno 1	8000	25,00 €	-	200.000 €	400	10.000 €	10.000 €	0	190.000 €	Prima rata disponibile da subito
Anno 2	7600	25,88 €	3,50%	196.650 €	400	10.350 €	0 €	400	196.650 €	Nessun prelievo: si accumula una rata
Anno 3	7600	26,39 €	2,00%	200.583 €	400	21.114 €	10.557 €	400	190.026 €	Prelievo parziale, resta un residuo
Anno 4	7200	26,00 €	-1,50%	187.176 €	400	20.797 €	0 €	800	187.176 €	Nessun prelievo: si accumula una rata
Anno 5	7200	27,04 €	4,00%	194.663 €	400	32.444 €	27.036 €	200	167.626 €	Prelievo superiore alla rata maturata
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

Il montante residuo è calcolato al netto dei prelievi effettuati e al lordo del rendimento maturato (ipotetico 3,5% annuo per semplicità). Nella realtà il rendimento varia anno per anno.

Il 'Max prelevabile al 31/12' indica il tetto disponibile al termine di ciascun anno, tenendo conto dei prelievi già effettuati nell'anno stesso.

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione.

4.5 Rischi specifici

Rischio di longevità

Se i prelievi vengono effettuati con ritmo sostenuto nei primi anni, il montante si riduce significativamente. Al termine della vita attesa teorica, se l'aderente è ancora in vita, può prelevare il montante residuo ma non riceve ulteriore protezione automatica.

Rischio di investimento

Il tetto massimo prelevabile in euro varia con il valore delle quote. In periodi di rendimento negativo il montante si riduce e il tetto effettivo può risultare inferiore alle rate teoriche maturate.

Rischio di concentrazione

La massima flessibilità di prelievo richiede disciplina nella pianificazione. Prelievi concentrati nelle prime fasi possono compromettere la copertura nei periodi successivi.

5. Erogazione Frazionata del Montante Accumulato

5.1 Definizione e caratteristiche essenziali

L'erogazione frazionata è una prestazione pensionistica che consente di ricevere il montante accumulato in rate periodiche per un periodo liberamente scelto dall'aderente. A differenza della rendita a durata definita, la durata non è ancorata alla vita attesa residua ma è determinata autonomamente dall'aderente, entro il limite normativo minimo di cinque anni.

Al momento dell'esercizio dell'opzione, l'aderente deve indicare:

- il numero di anni di durata dell'erogazione (non inferiore a 5 anni);
- la periodicità delle rate (mensile, trimestrale, semestrale o annuale), tra le opzioni disponibili nel Fondo.

Il Fondo può prevedere un importo minimo per singola rata, al di sotto del quale non è ammessa la cadenza scelta. Non è possibile modificare la durata o la periodicità dopo l'avvio dell'erogazione, salvo conversione in rendita vitalizia.

5.2 Calcolo dell'importo delle rate

Il meccanismo è analogo a quello della rendita a durata definita. A ogni scadenza, l'importo della rata si ottiene dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Il montante residuo rimane investito e varia con i mercati.

Formula: ***Importo rata(n) = Montante disponibile alla data di liquidazione(n) ÷ Numero di rate residue(n)***

Per i Fondi che adottano una contabilità per quote, vale il medesimo meccanismo descritto per la rendita a durata definita: a ciascuna rata corrisponde un numero fisso di quote; l'importo in euro varia con il valore della quota.

5.3 Esempio numerico illustrativo

Ipotesi di base: *montante accumulato 200.000 € · durata scelta 10 anni · erogazione annuale · rendimento variabile anno per anno.*

Anno	Montante a inizio anno	Numero quote a inizio anno	Valore quota a fine anno	Rendimento del comparto	Montante post-rendimento	Rate ancora da erogare	Importo incassato

Anno 1	200.000 €	8000	25,88 €	3,50%	207.000 €	10	20.700 €
Anno 2	186.300 €	7200	26,39 €	2,00%	190.026 €	9	21.114 €
Anno 3	168.912 €	6400	26,00 €	-1,50%	166.378 €	8	20.797 €
Anno 4	145.581 €	5600	27,04 €	4,00%	151.404 €	7	21.629 €
Anno 5	129.775 €	4800	27,85 €	3,00%	133.668 €	6	22.278 €
Anno 6	111.390 €	4000	28,82 €	3,50%	115.289 €	5	23.058 €
Anno 7	92.231 €	3200	29,40 €	2,00%	94.076 €	4	23.519 €
Anno 8	70.557 €	2400	29,25 €	-0,50%	70.204 €	3	23.401 €
Anno 9	46.803 €	1600	30,13 €	3,00%	48.207 €	2	24.103 €
Anno 10	24.103 €	800	30,88 €	2,50%	24.706 €	1	24.706 €

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione. La rata aumenta tendenzialmente nel tempo perché il denominatore (rate residue) scende più velocemente del montante nelle fasi di rendimento positivo.

Formula applicata: rata anno N = montante post-rendimento ÷ rate residue. In questo esempio la rata cresce da 20.700 € a 24.706 € grazie ai rendimenti positivi nella maggior parte degli anni.

5.4 Rischi specifici

Rischio di longevità

L'erogazione cessa al termine del periodo scelto. Se l'aderente sopravvive alla durata, non riceve ulteriori erogazioni. Il rischio è tanto maggiore quanto più breve è la durata scelta. Si raccomanda di valutare attentamente la durata in rapporto alla propria aspettativa di vita e alle altre fonti di reddito disponibili.

Rischio di investimento

Le rate non sono garantite. Un rendimento negativo riduce il montante disponibile e abbassa le rate future. La variabilità è in linea con quella della rendita a durata definita.

Rischio di concentrazione

Le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

6. Confronto tra le tipologie e analisi di scenario

La tabella seguente confronta le principali caratteristiche delle diverse tipologie di prestazione, inclusa la rendita vitalizia, per agevolare una valutazione consapevole da parte dell'aderente.

Tipologia	Rendita vitalizia	Rendita a durata definita	Prelievi liberamente determinabili	Erogazione frazionata
Durata dell'erogazione	Vita intera	Vita attesa residua (ISTAT) o maggiore durata	Vita attesa residua (limite teorico)	A scelta (min. 5 anni)
Importo delle rate	Fisso (contrattuale) con rivalutazione annuale	Variabile (risultati gestione)	Variabile (risultati gestione) e in base a richiesta dell'aderente	Variabile (risultati gestione)
Rischio di longevità	A carico assicuratore	A carico aderente	A carico aderente	A carico aderente
Rischio di investimento[1]	No (rendimento garantito)	Sì	Sì	Sì
Flessibilità di prelievo	Nessuna	Limitata (eventuale periodicità scelta)	Massima (a richiesta in base a soglie massime)	Limitata (eventuale periodicità scelta)
Reversibilità della scelta	Irrevocabile	Irrevocabile*	Irrevocabile*	Irrevocabile*
Montante residuo in caso di decesso	Dipende dalla tipologia di rendita vitalizia	Riscatto da soggetti designati	Riscatto da soggetti designati	Riscatto da soggetti designati
Erogata da	Compagnia assicurativa convenzionata con Fondo pensione	Fondo pensione direttamente	Fondo pensione direttamente	Fondo pensione direttamente
Disponibile dal	Già prevista	1° luglio 2026	1° luglio 2026	31 ottobre 2026
Tassazione post 2007[2]	15/9%	15/9%	15/9%	20/15%

** Salvo successiva conversione in rendita vitalizia immediata o differita, esercitabile in qualsiasi momento presso il Fondo o trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica.*

7. Periodo transitorio – Modalità operative

Le Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 prevedono un periodo transitorio, non prorogabile oltre il 31 dicembre 2026, per consentire ai Fondi pensione di adeguare in modo ordinato i propri sistemi e processi operativi interni. Durante tale periodo:

- il Fondo è tenuto ad acquisire le richieste degli aderenti di accedere alle nuove prestazioni;
- il Fondo può procedere alla liquidazione e all'erogazione delle prestazioni successivamente all'avvenuto adeguamento dei sistemi;
- l'aderente può revocare la propria scelta in qualsiasi momento prima che il Fondo proceda alla liquidazione del primo importo;

[2] Per maggiori dettagli si veda il Documento sul regime fiscale disponibile sul sito web del Fondo.

- il Fondo darà chiara evidenza di tale situazione nel presente documento, nei moduli di richiesta e nel supplemento alla Nota informativa.

Stato di adeguamento del Fondo

«Il Fondo è in fase di adeguamento: le richieste vengono acquisite e saranno liquidate al termine della fase di adeguamento di cui sarà data apposita comunicazione».

Le modifiche allo statuto/regolamento del Fondo sono state adottate dagli organi di governo e trasmesse alla COVIP in regime di comunicazione ai sensi degli artt. 10, 21, 29, 34 e 36 del Regolamento sulle procedure (Deliberazione COVIP del 19 maggio 2021).

8. Modalità di richiesta della prestazione

Per accedere alle nuove prestazioni pensionistiche, l'aderente deve:

1. Verificare di aver maturato i requisiti di accesso (pensionamento nel regime obbligatorio e almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare).
2. Prendere visione del presente documento, del supplemento alla Nota informativa e di ogni altra documentazione messa a disposizione dal Fondo.
3. Compilare il modulo di richiesta, disponibile sul sito web del Fondo.
4. Indicare obbligatoriamente il/i soggetto/i designato/i al riscatto del montante residuo in caso di decesso. Le richieste prive di tale indicazione sono considerate incomplete e non vengono lavorate.
5. Indicare il comparto di investimento prescelto per la fase di erogazione (in assenza di indicazione, il Fondo applicherà il comparto di default).
6. Trasmettere il modulo compilato secondo le modalità indicate dal Fondo.

9. Anni di speranza di vita per le nuove prestazioni richieste fino al 31.12.2026

Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)
50	34
51	33
52	32
53	31
54	30
55	29
56	28
57	27
58	26
59	26

60	25
61	24
62	23
63	22
64	21
65	20
66	20
67	19
68	18
69	17
70	16
71	15
72	15
73	14
74	13
75	12
76	12
77	11
78	10
79	10
80	9
81	8
82	8
83	7
84	7
85	6
86	6
87	5
88	5
89	4
90	4
91	4
92	3
93	3
94	3
95	2
96	2

97	2
98	2
99	2
100	1
101	1